

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1959

Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie
a favore di cooperative agricole ed edilizie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 maggio 1942, n. 417, aveva subordinato il beneficio della imposta fissa di registro e della imposta ipotecaria ridotta per gli atti di assegnazione di fondi rustici o di case di abitazione da parte di cooperative agricole ed edilizie alla condizione che il valore dello immobile assegnato non fosse superiore a lire 300.000.

Il provvedimento era giustificato dal fatto che quando la legge fu emanata era frequente la costituzione di cooperative ad iniziativa di imprenditori che costruivano alloggi anche di lusso, con il proposito di beneficiare delle disposizioni agevolative stabilite per le cooperative nel possesso dei requisiti di tempo, di capitale e di mutualità, e sottrarsi al pagamento delle ordinarie imposte di registro ed ipotecarie.

Questa limitazione riguardava, però, soltanto le cooperative edilizie non fruente di contributo statale, perchè le cooperative sovvenzionate per gli atti di assegnazione delle case hanno sempre goduto il beneficio della imposta fissa di registro ed ipotecaria, qualunque fosse il valore della casa assegnata.

Peraltro con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 (articolo 12) le agevolazioni previste per le società agricole cooperative e per le società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti con l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, era stato elevato a lire 600 mila.

In conseguenza dell'andamento del potere di acquisto della nostra moneta, con la legge 15 febbraio 1949, n. 33, tale valore fu ulteriormente elevato a lire 5 milioni (articolo 3, terzo comma). Ma anche questo valore è già da tempo divenuto assolutamente inadeguato tenuto conto del prezzo corrente tanto dei fondi rustici, quanto e soprattutto delle case di abitazione di nuova costruzione.

In considerazione di quanto sopra si ritiene rispondente all'interesse dell'edilizia popolare ed economica, nella quale ha una notevole importanza l'azione esercitata dalle cooperative, elevare il limite di valore delle case di abitazione, da assegnarsi con le agevolazioni tributarie previste dalla legislazio-

ne in vigore, da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

E, poichè è noto che nei centri urbani delle città capoluoghi di provincia il valore di un appartamento, anche di modeste dimensioni, è notevolmente superiore a quello dei centri urbani meno importanti, soprattutto per la differenza di valore del terreno edificatorio e per la maggiore incidenza del costo dei materiali e della mano d'opera, è da ritenersi logico di mantenere l'agevolazione per l'assegnazione di case che abbiano un valore non superiore a lire 12 milioni, quando queste case si trovano nei centri urbani dei capoluoghi di provincia.

Anche l'andamento del prezzo dei fondi rustici è notevolmente aumentato, soprattutto di quelli suscettibili di miglioramento fondiario.

Si ritiene, perciò, corrispondente all'interesse del ceto agricolo e della politica del Governo di facilitare la costituzione della piccola proprietà, anche quando questa non abbia il carattere di quella così detta contadina, e, comunque adeguato al potere di acquisto della moneta, portare a lire 10 milioni il limite del valore dei fondi assegnati da parte di cooperative agricole con i benefici tributari, sempre che queste cooperative abbiano i prescritti requisiti.

Sia che si tratti di assegnazioni di fondi rustici sia che le assegnazioni riguardino case di abitazione, è giusto mantenere in vigore la disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge n. 33 del 1949.

Si confida che il presente disegno di legge avrà la piena approvazione da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il limite di lire 5 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio da parte di società cooperative agricole ed edilizie dal terzo comma

dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è elevato a lire 10 milioni ».

« Quando si tratta di assegnazioni di case site in centri urbani capoluoghi di provincia il limite di valore di cui al comma precedente è elevato del 20 per cento ».

Art. 2.

Resta ferma la riduzione al quarto della imposta ipotecaria per gli atti di assegnazione di case o di fondi rustici, previsti nell'articolo 1.

Resta altresì in vigore il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.